



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218  
- [www.fondazioneedmundmach.it](http://www.fondazioneedmundmach.it) -

iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI  
UN SISTEMA AUTOMATICO DI FENOTIPIZZAZIONE DI PIANTE IN CONDIZIONI  
CONTROLLATE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

<b>CUP</b>	<b>C49H18000000001</b>
<b>CIG</b>	<b>8088764337</b>
<b>Data trasmissione per la pubblicazione nella G.U.U.E.</b>	<b>07 gennaio 2020</b>
<b>Data pubblicazione sito internet della FEM</b>	<b>07 gennaio 2020</b>
<b>Scadenza termine di presentazione delle offerte</b>	<b>24 febbraio 2020 ore 12:00</b>
<b>Data prima seduta pubblica di gara</b>	<b>25 febbraio 2020 ore 09:30</b>



*Investiamo nel vostro futuro*



## SOMMARIO

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	3
2.1	Documentazione di gara e lingua utilizzabile .....	3
2.2	Chiarimenti.....	4
2.3	Comunicazioni .....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	5
4.	DURATA DELL'APPALTO.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	5
6.	REQUISITI GENERALI .....	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	7
7.1	Requisiti di idoneità .....	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	7
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	7
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	7
8.	AVVALIMENTO .....	8
9.	SUBAPPALTO.....	8
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	8
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	10
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	11
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	12
14.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – (BUSTA “A”).....	13
14.1	Domanda di partecipazione.....	13
14.2	Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.....	14
14.3	Dichiarazioni integrative e dichiarazioni a corredo .....	15
15.	OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	18
16.	OFFERTA ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....	18
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DEGLI ALLEGATI DI TIPO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
19.	COMMISSIONE TECNICA .....	20
20.	APERTURA DELLE OFFERTE TECNICA (BUSTA B) ED ECONOMICA (BUSTA C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	21
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	22
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	22
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	23
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
25.	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	26



## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 66/5 del 23 dicembre 2019 la Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM) ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate a servizio dell'attività del proprio Centro Ricerca ed Innovazione (Dipartimento Genomica e Biologia delle piante da frutto).

**L'appalto non è suddiviso in lotti.**

**Il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento.**

**Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" - Azione 1.1.1 "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" - Avviso n. 05/2017 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" – CUP C49H1800000001.**

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016).

Il luogo di consegna, installazione e collaudo è presso la sede della FEM, in via E. Mach, i – 3810 San Michele all'Adige (TN) - codice NUTS ITD20.

**Il Responsabile del procedimento in fase di individuazione del contraente**, ai sensi della L.P. n. 23/1992, dell'art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM e dell'art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016 è il **dott. Fabio Calliari**, Responsabile della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documentazione di gara e lingua utilizzabile

La documentazione di gara comprende:

- 1) il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - a) il documento di progettazione;
  - b) il capitolato speciale d'appalto (d'ora innanzi CSA);
  - c) lo schema di contratto d'appalto;
- 2) il bando di gara inviato alla GUUE;
- 3) il presente disciplinare di gara con i rispettivi allegati;
- 4) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI con relativi allegati;

La documentazione integrale di gara è disponibile sul sito web della FEM:

<https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti>



La presente documentazione di gara è redatta in lingua italiana. Sono stati tradotti in inglese i documenti relativi alla progettazione delle specifiche tecniche ed i criteri di valutazione delle offerte.

L'interlocuzione (chiarimenti, informazioni, contatti vari) con la Fondazione Edmund Mach avverrà, per gli operatori economici che lo desiderano, in lingua inglese.

E' data la possibilità di presentare integralmente in lingua inglese tutti gli elaborati d'offerta, ivi inclusa la documentazione amministrativa richiesta e le offerte tecnica ed economica.

## 2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura inviando domande e quesiti **almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti possono essere formulate in lingua inglese.

Le risposte a tutte **le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno pubblicate ad integrazione della documentazione di gara e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito

*internet:*

<http://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti>

Si invitano pertanto sin d'ora gli operatori economici interessati alla partecipazione a visionare costantemente detti siti.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la FEM e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo [ufficio.appalti@fmach.it](mailto:ufficio.appalti@fmach.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

### **ATTENZIONE:**

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato quale Responsabile del procedimento in fase di individuazione del contraente, il Responsabile della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, il Direttore generale della FEM, il Presidente del Seggio di gara, I componenti della commissione tecnica nonché qualsiasi soggetto coinvolto dalla FEM nella procedura di scelta del contraente (progettazione, affidamento ed esecuzione).

Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente alla FEM qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.



Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dell'appalto.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate a servizio dell'attività del proprio Centro Ricerca ed Innovazione. Le caratteristiche tecniche minime dei beni richiesti sono descritte nella parte II – specifiche tecniche del CSA e a cui si rinvia.

**L'importo complessivo stimato dell'appalto (base d'appalto) è pari ad Euro 418.000,00 (quattrocotodiciottomila/00), al netto degli oneri fiscali e di cui Euro 1.000,00 (duecento/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, pubblicato sul sito internet della FEM e a cui si rinvia.

**L'appalto è finanziato nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento.**

**Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” - Azione 1.1.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Avviso n. 05/2017 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” – CUP C49H18000000001.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la FEM ha stimato, tenendo conto delle attività previste dal CSA (installazione, collaudo, ecc.), in Euro 100.000,00.

### 4. DURATA DELL'APPALTO

Tutte le prestazioni contrattuali, con l'eccezione del servizio di garanzia e assistenza, devono essere effettuate e completate, sino al rilascio del certificato di collaudo, entro **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali (consegna del contratto), fatta salva l'eventuale riduzione dei tempi offerta dall'appaltatore.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.



## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

### 7.1 Requisiti di idoneità

**Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la FEM acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti specifici requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice.

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono previsti specifici requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice.

### 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

#### **ATTENZIONE:**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

## 8. AVVALIMENTO

Non essendo previsti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, non trova applicazione l'art. 89 del Codice in materia di avvalimento.

Non è consentito, infatti, l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

## 9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

**Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.**

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare alla FEM, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare alla FEM eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La FEM controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 8.360,00 (ottomilatrecentosessanta), **salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice**;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale





esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico italiano garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con bonifico o con assegno circolare, con versamento presso **UniCredit SpA – agenzia di Mezzolombardo (codice filiale AG05043) – Piazza Cassa di Risparmio 3, 38017 Mezzolombardo (TN) - IBAN IT47W0200835040000041051711**;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Fondazione Edmund Mach);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della FEM per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) riportare l'autentica della sottoscrizione;

*oppure*

- b) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il *fac-simile* di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente disciplinare).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi ANAC) **per un importo pari ad Euro 35,00 (trentacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 20 febbraio 2019, nonché pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6>) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la FEM si riserva di accertare il pagamento mediante modalità diretta con l'ANAC ovvero chiedendo all'impresa di integrare la documentazione di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la FEM esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.**



## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati devono far pervenire con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta **in lingua inglese o italiana**.

Tale documentazione deve essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2020:**

**FONDAZIONE EDMUND MACH**

**- Direzione Generale -**

**Via E. Mach, n. 1, ex Monastero agostiniano, 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro **dell'ufficio protocollo** della FEM, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'ufficio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del venerdì pomeriggio e dei giorni festivi - prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della FEM ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio** sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

Non sono in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, **a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto**. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, devono far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

**UNICO PLICO**, contenente le altre buste, che deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria), riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale - indirizzo del mittente - numero di fax - partita iva e codice fiscale (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- b) scritta **“NON APRIRE contiene l'offerta relativa alla procedura di gara PER L’AFFIDAMENTO L’ AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI FENOTIPIZZAZIONE DI PIANTE IN CONDIZIONI CONTROLLATE”**.

Il plico deve contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, deve essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria):

- a) **BUSTA “A”**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Documentazione amministrativa”**, deve contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al paragrafo 14;
- b) **BUSTA “B”** con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta tecnica”**, deve contenere i documenti di cui al paragrafo 15.



- c) **BUSTA “C”** con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “**Offerta economica**”, deve contenere i documenti di cui al paragrafo 16.

**ATTENZIONE:**

1. Le buste utilizzate per l’invio della documentazione richiesta non devono permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.
2. Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla FEM per la presentazione delle offerte (allegati al presente disciplinare) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. Se ne consiglia tuttavia l’utilizzo per evitare errori nella predisposizione della documentazione richiesta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (dichiarazioni sostitutive ovvero certificazioni degli enti competenti o dichiarazioni asseverate /giurate).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo *internet*:

<http://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti>

Tutta la documentazione amministrativa ed economica da produrre deve essere in lingua inglese o italiana o, se redatta in altra lingua, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o inglese.

In caso di contrasto prevarrà la versione in lingua inglese.

**L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la FEM può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della FEM è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la FEM assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la FEM può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la FEM procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della FEM invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – (BUSTA “A”)

Le dichiarazioni/documentazioni richieste dal presente paragrafo devono essere sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ed inserite nella busta A - Documentazione Amministrativa. Trattasi, in particolare:

- 1) della **domanda di partecipazione** – paragrafo 14.1;
- 2) del **DGUE** – paragrafo 14.2;
- 3) le **dichiarazioni integrative** - paragrafo 14.3.1;
- 4) la **documentazione a corredo** - paragrafo 14.3.2;
- 5) la **documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione** - paragrafo 14.3.3.

##### 14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato B1, e deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Deve essere allegata fotocopia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del sottoscrittore.

#### **14.2 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE**

Il concorrente compila il DGUE nella versione in lingua italiana o in lingua inglese messo a disposizione all'indirizzo *internet*:

<https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti>

secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE, fornito dalla FEM unitamente alla restante documentazione di gara (allegato B\_DGUE), contiene delle parti barrate che non devono essere compilate.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto (in parte già precompilate dalla FEM).

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**



Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE, una volta compilato deve sottoscritto, come sotto indicato, ed inserito nella Busta - A:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **14.3 Dichiarazioni integrative e dichiarazioni a corredo**

##### **14.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il modulo fac simile B1 rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture e dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 4) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;



- 5) dichiara di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
- 6) dichiara che non sussistono motivi di esclusione di all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del medesimo d.lgs. 50/2016;
- 7) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- 8) di essere consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e che pertanto si impegna al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti;
- 9) di essere altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e che pertanto si impegna al suo rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione Edmund Mach, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti;
- 10) indica i seguenti dati:
  - a) domicilio fiscale;
  - b) codice fiscale e partita IVA;
  - c) indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.
- 11) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la FEM a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la FEM a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- 12) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al Capo III del GDPR;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 13) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- 14) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla FEM la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 –**

- 15) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.





### **14.3.2 Dichiarazione a corredo**

Il concorrente inserisce nella busta A, sottoscritti:

- 16) **documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** - copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 17) **ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO di euro 35 A FAVORE DELL'ANAC;**
- 18) **modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679** di cui all'allegato B2.

### **14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione che indichi le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- 1) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- 2) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti di forniture e/o dei servizi connessi, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**15. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

I documenti riportati nell'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", a cui si rinvia, devono essere inseriti nella BUSTA B – Offerta tecnica, debitamente firmati dal rappresentante legale o procuratore dell'impresa.

**16. OFFERTA ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

Avvalendosi dell'apposito fac simile (modulo D), l'offerta economica deve essere compilata interamente e sottoscritta dal rappresentante legale o dal procuratore dell'impresa.

L'offerta economica viene formulata mediante l'indicazione:

- a) **dell'importo offerto, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso**, per la fornitura a corpo del fenotipizzatore, comprensiva di tutte le prestazioni principali ed accessorie



descritte nella documentazione di gara, ivi comprese quelle migliorative di cui all'offerta tecnica presentata dall'impresa;

- b) **la specificazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, dei costi della manodopera.** Si precisa che tali costi di cui si chiede la specificazione rappresentano quegli oneri che l'operatore economico è tenuto a sostenere in quanto discendono essenzialmente dai costi della manodopera impiegata per l'esecuzione del contratto d'appalto (operazioni di realizzazione, trasporto, installazione, effettuazione delle prove di funzionamento, ecc.). La FEM verifica che tali costi, che si considerano compresi nell'offerta presentata, rispettino quanto stabilito dall'art. 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016;
- c) **la specificazione, ai dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Si precisa che tali costi di cui si chiede la specificazione rappresentano quegli oneri che l'operatore economico è tenuto a sostenere in quanto discendono essenzialmente dall'applicazione delle prescrizioni di cui al del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali oneri, che si considerano compresi nell'offerta presentata, devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni contrattuali richieste.

**ATTENZIONE:**

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta.

**La mancata sottoscrizione dell'offerta economica** determina infatti l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **compone l'esclusione del concorrente.**

**A pena di esclusione l'offerta non può essere plurima, condizionata, parziale o in aumento. In particolare sono esclusi automaticamente gli operatori economici che offrano un importo complessivo offerto superiore a quello complessivo posto a base di gara.**

Nessun rimborso è corrisposto per la formulazione dell'offerta.

**ATTENZIONE:**

Comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione dell'importo "a corpo" offerto;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso.

**17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100 punti** ed è così distinto:

- a) **OFFERTA TECNICA** fino ad un massimo di **70 punti**.
- b) **OFFERTA ECONOMICA** fino ad un massimo di **30 punti**.

Il dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte, i relativi sotto criteri, i criteri motivazionali, i pesi e i sub-pesi è riportato nell'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e a cui si rinvia. Tale documento descrive, inoltre, le modalità di attribuzione del punteggio tecnico, economico e totale.

**18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DEGLI ALLEGATI DI TIPO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno **25 febbraio 2020, alle ore 09.30** presso la **sede della FEM, in via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN) – sala della torre – I piano** e vi potranno partecipare i



legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo e-mail.

Il Presidente della gara, con la presenza e l'assistenza di altri due funzionari – costituiti quale Seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica:

- a) a verificare la regolare e tempestiva ricezione dei plichi contenenti le offerte delle imprese
- b) a verificare l'integrità dei plichi stessi e successivamente ad aprirli, in ordine di ricezione
- c) per ciascun plico, limitatamente alla Busta - A – Documentazione amministrativa, ad aprirla e a verificare la conformità della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- e) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste B e C contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, verranno mantenute sigillate e segrete, poste in luogo sicuro e saranno successivamente aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la FEM si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **ATTENZIONE:**

La FEM procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

### **19. COMMISSIONE TECNICA**

La Commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.P. 2/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla FEM.

La Commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La FEM pubblica la composizione della Commissione tecnica e i *curricula* dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, al seguente indirizzo *internet*:

<https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti>

La Commissione tecnica può delegare ad alcuni suoi membri lo svolgimento di attività preparatoria, istruttoria o comunque prodromica sugli oggetti di valutazione (attività vincolate e di acquisizione di elementi di fatto e di diritto sui quali, poi, l'intera Commissione tecnica esprimerà il suo giudizio tecnico discrezionale).

La Commissione tecnica, qualora ravvisi la necessità di essere supportata nella propria attività in un circoscritto settore, ha la facoltà di chiedere l'affiancamento di uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza legale, tecnica e professionale su singole e specifiche questioni.

La Commissione tecnica, quale "collegio perfetto", opera sempre nel *plenum* dei suoi componenti nelle fasi in cui è chiamata a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale.



Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere assunte o da un commissario o da un funzionario. In tale ultimo caso il segretario verbalizzante è privo del diritto di voto e non partecipa in alcun modo alla formazione della volontà collegiale della Commissione tecnica limitandosi ad attività di segreteria.

## **20. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICA (BUSTA B) ED ECONOMICA (BUSTA C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, sempre in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica ed alla verifica dei documenti presentati (allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e a cui si rinvia) e della regolarità della relativa sottoscrizione.

In una o più sedute riservate, la Commissione tecnica procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando quanto stabilito dall'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e a cui si rinvia.

Al termine delle operazioni di esame e valutazione offerte tecniche la Commissione tecnica procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici secondo quanto indicato nell'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Non verrà effettuata la riparametrazione nel caso di presentazione di un'unica offerta.

Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della gara darà lettura dei punteggi tecnici già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura di individuazione del contraente.

Il Presidente della gara, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, procederà all'apertura della busta C contenente l'offerta economica, alla lettura degli importi offerti da ciascun operatore economico. Quindi al calcolo dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nell'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e a cui si rinvia.

Terminata tale fase Presidente della gara procederà dunque all'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di gara procede secondo quanto indicato al paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – sarà disposta l'esclusione per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti negli allegati di tipo amministrativo e tecnico;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della FEM procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Non verrà effettuata la verifica dell'anomalia dell'offerta in caso di presentazione di un'unica offerta, salvo la facoltà della FEM di procedere ugualmente alla verifica della congruità della stessa.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento propone, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 22 comma 9 *bis* della L.P. n. 2/2016, il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione – **non soggetta ad alcuna approvazione** - in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la FEM si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la FEM ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la FEM prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. n. 2/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la FEM procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La FEM aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 *bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.



Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la FEM procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 *bis* della L.P. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

#### **ATTENZIONE**

**All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e come indicato nell'art. 25 del CSA.**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la FEM interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

#### **ATTENZIONE**

**Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla FEM entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 3.400,00. La FEM comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.**

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

Ai sensi dell'art. 26 comma 10 L.P. n. 2/2016 l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c bis*) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, la FEM fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali alla stessa forniti:

1. **Titolare del trattamento:** il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è la FEM, con sede in Via E. Mach, 1 38010 S. Michele all'Adige (TN)  
P.IVA 02038410227, tel. 0461615301, e-mail direzione.generale@fmach.it,



direzione.generale@pec.iasma.it. Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 8 si indica in particolare l'indirizzo *e-mail* [privacy@fmach.it](mailto:privacy@fmach.it) al quale si prega di voler rivolgere le eventuali richieste.

2. **Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali:** il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO"), che è contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo Via E. Mach, 1 38010 S. Michele all'Adige (TN), *e-mail* [dpo@fmach.it](mailto:dpo@fmach.it).
3. **Finalità del trattamento:** i dati forniti vengono acquisiti dalla FEM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge, compresi quelli in materia di pubblicità e trasparenza. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla FEM ai fini della stipula del contratto d'appalto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto d'appalto stesso.
4. **Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla FEM potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
5. **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati viene effettuato dalla FEM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
6. **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** i dati possono essere comunicati:
  - a) al personale della FEM;
  - b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza alla FEM in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - c) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
  - d) all'ANAC;
  - e) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall'art. 53 comma 5, lettera a) del dl.gs. 50/2016);I dati conferiti dai concorrenti sono diffusi tramite il sito internet della FEM [www.fmach.it](http://www.fmach.it).
7. **Luogo di trattamento dei dati:** lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio Europeo.
8. **Diritti del concorrente interessato:** al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del GDPR ed in particolare:
  - a) accesso ai dati personali (quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
  - b) rettifica dei dati (provvederemo, su segnalazione, alla correzione di dati – non espressione di elementi valutativi – non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
  - c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso appositamente manifestato, potrà in qualsiasi momento essere revocato il consenso e tale revoca comporterà la cessazione del trattamento);
  - d) cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);
  - e) limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione);





- f) opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze vi è comunque la possibilità di opporsi al trattamento dei dati);
- g) portabilità dei dati (su richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da indicato in formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo);
- h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).



## 25. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente procedura di individuazione del contraente è indetta dalla FEM, costituita con atto notarile di data 24 luglio 2007, registrato in data 30 luglio 2007, al numero 4420, quale Ente di interesse pubblico senza fine di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, iscritta al n. 231 del registro delle persone giuridiche private della Provincia di Trento.

La FEM:

1. è una stazione appaltante qualificata come organismo di diritto pubblico (art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016);
2. è qualificata quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 33, comma 1 e allegato A della legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
3. è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
4. è un *ente di diritto privato in controllo pubblico*, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis, comma 2, lettera c) del d.lgs. 33/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013 (disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- dott. Fabio Calliari -  
firmato digitalmente

#### Allegati:

1. Documento di progettazione della fornitura (allegato A – in lingua italiana e A1 – in lingua inglese);
2. Parametri e criteri di valutazione delle offerte (allegato A2 in lingua italiana e A3 in lingua inglese);
3. Documento di Gara Unico Europeo –DGUE in inglese e in italiano – (allegati B);
4. *Fac-simile* domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – (allegato B1);
5. Modello informativa privacy e consenso al trattamento dati – (allegato B2);
6. Capitolato Speciale d'Appalto (allegato C);
7. Modello fac-simile per la formulazione dell'offerta economica (allegato D)
8. Schema contratto d'appalto (allegato E).
9. Schema di DUVRI (allegato F);

